

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 44 del 26/02/2014 - rif. PREC 247/13/S

Parere di Precontenzioso n. 44 del 26/02/2014 - rif. PREC 247/13/S d.lgs 163/06 Articoli 90, 92 - Codici 90.1, 90.1.3.2, 92.1

Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 - Abrogazione delle tariffe professionali - Corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria- A seguito dell'integrale abrogazione delle tariffe professionali minime ad opera del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, queste non possono essere più indicate quale riferimento facoltativo per l'individuazione del valore della prestazione (cfr. AVCP deliberazione 3 maggio 2012 n. 49). Resta fermo, tuttavia, il principio secondo il quale è necessario che il corrispettivo per la progettazione di opere pubbliche sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi da appaltare al fine di garantire la qualità delle prestazioni (cfr. AVCP Determinazione 27 luglio 2010 n. 5). La determinazione dell'importo a base di gara, in ragione di un'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale, è, infatti, funzionale ad una più efficace verifica dell'anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

Parere di Precontenzioso n. 44 del 26/02/2014 - rif. PREC 247/13/S d.lgs 163/06 Articoli 90, 92 - Codici 90.1, 90.1.3.2, 92.1

Se l'obbligo di utilizzo delle tariffe professionali è da ritenersi non più vigente, permane, tuttavia, l'obbligo di illustrare, all'interno del bando o in allegato, le modalità di calcolo del corrispettivo (cfr. su fattispecie analoga, AVCP Parere 10 aprile 2013 n. 52) e di non limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, bensì devono indicare, con accuratezza ed analiticità, i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore.